

Novità fiscali del 21 gennaio 2008: INPS: aliquote contributive in vigore dall'1/1/2008 per gli iscritti alla Gestione Separata; società di comodo: adempimenti dichiarativi

Pubblicato il 21 gennaio 2008

Indice:

1) Proroga della presentazione del 770/2008 semplificato al 30 Aprile: Non basta per risolvere il problema

2) INPS: Aliquote contributive in vigore dal 1/1/2008 per gli iscritti alla Gestione separata

3) Anzianità contributiva minima richiesta per cumulare i periodi contributivi posseduti in ciascuna gestione

4) Modello 730/2008: Le novità

5) Adempimenti legati alla direttiva europea: nuovo modello per l'esenzione o il rimborso dell'imposta italiana su interessi e canoni pagati

6) Codice fiscale al farmacista: Basta la comunicazione verbale

7) Trattamento tributario delle certificazioni ipotecarie: Individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria per il mancato ritiro da parte del richiedente

8) Somministrazione all'interno di navi militari: Si applica l'IVA per le forniture rese direttamente al personale dipendente ed ai loro familiari

9) Società di comodo: Adempimenti dichiarativi

(A cura di Vincenzo D'Andò)

1) Proroga della presentazione del 770/2008 semplificato al 30 Aprile: Non basta per risolvere il problema

Mantenere la scadenza del Cud al 29 febbraio e spostare solo di trenta giorni quella del 770 equivale a non avere risolto il problema.

Proseguiremo nella nostra azione parlamentare con la quale chiediamo una rivisitazione più strutturale dei termini”, lo ha affermato Marina Calderone che ha ritenuto insufficiente la proroga dei termini di presentazione di soli 30 giorni e del solo modello 770 concessa ieri dall’Agenzia delle Entrate.

Posticipare ulteriormente la data di presentazione del modello 770 semplificato e prevedere lo slittamento anche del CUD è la principale richiesta dei **consulenti del lavoro contenuta nell’emendamento proposto al D.L. milleproroghe**.

In particolare, riguardo le scadenze fiscali è stata durissima Marina Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dei **consulenti del lavoro, soprattutto per la tardiva pubblicazione dei modelli ufficiali di dichiarazione**.

Gli emendamenti presentati riguardano nel dettaglio:

Posticipo dei termini per 770 e CUD

La legge 248/06 ha anticipato la compilazione del modello 770 semplificato dal 30 settembre al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il modello 770 costituisce un impegno rilevante per l’attività del sostituto di imposta, soprattutto per le informazioni aggiuntive che la dichiarazione 2008 richiede rispetto alla compilazione del Cud.

Le istruzioni, giunte solo da pochi giorni, contengono nuovi dati di particolare rilievo che necessitano di una più approfondita analisi della normativa, ed ancora oggi non sono stati resi noti i parametri tecnici necessari per l'adeguamento dei software. Le stesse osservazioni valgono per il termine di trasmissione del modello CUD.

Il rischio più evidente è quello di trasmettere un volume di informazioni non attendibili che potrebbero generare dati errati (dichiarazione precompilata) facendo gravare sull'Agenzia delle Entrate ulteriori negatività di gestione per la correzione degli stessi.

Scomputo delle ritenute prive di certificazione

La previsione proposta sarebbe utile affinché il soggetto che ha subito all'atto dell'incasso della fattura, ritenute fiscali e contributive (ove il sostituto ometta di fare pervenire la relativa certificazione), possa comunque legittimamente scomputare in sede di dichiarazione dei redditi la ritenuta subita qualora sia in grado di dimostrare che l'importo gli è stato effettivamente trattenuto (ad es. esibendo le copie delle fatture).

(Portale dei Consulenti Nazionali del Lavoro, 18/1/2008)

2) INPS: Aliquote contributive in vigore dal 1/1/2008 per gli iscritti alla Gestione separata

La legge 24/12/2007, n. 247, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007, con l'art. 1, comma 79, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata.

Tale comma ha disposto, inoltre, che anche nel 2009 e nel 2010 vi sia l'aumento di un punto

percentuale dell'aliquota relativa agli soggetti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1/1/2008, sono state fissate nel seguente modo:

a) **24,72%** (24,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), dovuto per tutti i soggetti **non assicurati** presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b) **17,00%**, **dovuto dai soggetti titolari di pensione** o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto.

Ripartizione dell'onere contributivo

Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).

Per gli associati in partecipazione resta altresì ferma la ripartizione nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2008

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a

redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che **i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2008 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2007.**

Infine, per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata viene fatto rinvio rimanda alla circolare n. 7/2007.

(INPS, circolare 17/1/2008, n. 8)

3) Anzianità contributiva minima richiesta per cumulare i periodi contributivi posseduti in ciascuna gestione

L'anzianità contributiva minima richiesta per includere una gestione assicurativa nella totalizzazione, al fine del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, non è più di sei anni come previsto dall'originaria versione del D.lgs. n. 42/2006 ma di tre anni, ciò a seguito delle modifiche apportate a suddetto Decreto Legislativo dalla legge n. 247/2007.

(INPS, circolare 17/1/2008, n. 9)

4) Modello 730/2008: Le novità

È stato approvato il 15/1/2008 il nuovo 730, il modello di dichiarazione dei redditi semplificato che verrà utilizzato nei prossimi mesi da oltre 13 milioni di contribuenti, per comunicare all'Amministrazione finanziaria i redditi percepiti nel 2007 e richiedere gli eventuali rimborsi, che arriveranno direttamente in busta paga.

Le novità di quest'anno

Il 730/2008 recepisce le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007 e alcune novità della Finanziaria 2008.

Tra i cambiamenti più significativi rispetto allo scorso anno vi sono:

- La modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito. Con la Finanziaria 2007 è stata infatti ridisegnata la curva delle aliquote che verranno applicate nella misura del 23% fino a reddito di 15mila euro l'anno; del 27% dai 15mila ai 28mila; del 38% dai 28mila ai 55mila; del 41% dai 55mila ai 75mila e del 43% ai 75mila euro in su;

- l'introduzione di detrazioni per pensione, lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle recedenti deduzioni e di un'ulteriore **detrazione** di 1.200 euro per le **famiglie numerose**;

- nuove detrazioni del 19% dall'imposta lorda per le seguenti spese sostenute dai contribuenti: iscrizione annuale e abbonamento ad **associazioni sportive**, palestre, piscine, per i ragazzi fra i 5 e i 18 anni per un **massimo di 210 euro**; canoni di locazione per contratti stipulati o rinnovati da **studenti universitari fuori sede**; spese sostenute per **badanti** nei casi di non autosufficienza; spese per **intermediazione immobiliare**; acquisto di personal **computer** da parte di **docenti** di scuole pubbliche; **erogazioni liberali** a favore di istituti scolastici;

- tra le altre detrazioni introdotte dalla Finanziaria 2007, particolarmente rilevanti sono quella del **55% per le spese di riqualificazione energetica** del patrimonio edilizio esistente e quella del **20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori** e per l'acquisto di apparecchi **televisivi digitali**;

- anche la casa al centro di agevolazioni fiscali con una detrazione d'imposta per i **giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale** e per canoni di locazione sostenuti per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, come previsto dall'ultima Finanziaria.

Soggetti che possono presentare il modello 730

Il modello 730 può essere presentato dai lavoratori dipendenti, dai pensionati e da molte altre tipologie di contribuenti, tra cui i lavoratori a tempo determinato, coloro che percepiscono redditi di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i lavoratori socialmente utili e il personale della scuola a tempo determinato se il contratto dura almeno da settembre 2007 a giugno 2008.

Termini di presentazione del modello 730

La dichiarazione compilata dovrà essere consegnata al sostituto d'imposta entro il 30 aprile 2008. Chi la presenterà invece al Caf o a un professionista abilitato avrà tempo fino al 31 maggio 2008.

Da quest'anno è stata introdotta la possibilità di essere informati direttamente dal Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione.

Il modello 730, completo di istruzioni per la compilazione, è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - nella sezione Modulistica.

I modelli saranno inoltre distribuiti gratuitamente nei prossimi mesi dai Comuni.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 17/1/2008)

5) Adempimenti legati alla direttiva europea: nuovo modello per l'esenzione o il rimborso dell'imposta italiana su interessi e canoni pagati

L'Agenzia delle Entrate, il 17/1/2008, ha pubblicato il modello per l'esenzione o il rimborso dell'imposta italiana su interessi e canoni pagati tra società consociate di Stati membri diversi.

Il modello può essere utilizzato da società, stabili organizzazioni o enti dell'Unione Europea, situate in uno Stato membro diverso dall'Italia, sia per ottenere la detassazione al momento del pagamento di interessi e/o canoni da parte di una consociata con sede in Italia sia per ottenere il rimborso dall'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi in cui sia già stata effettuata la ritenuta alla fonte.

Il modello costituisce un valido aiuto per l'applicazione della Direttiva 2003/49/CE, che, per eliminare gli ostacoli al consolidamento del mercato unico, ha previsto il regime di esonero dall'imposta sugli interessi e i canoni pagati tra società consociate all'interno dell'Unione Europea, con lo scopo di eliminare, nei pagamenti transfrontalieri tra società dello stesso gruppo, i fenomeni di doppia imposizione.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 18/1/2008)

6) Codice fiscale al farmacista: Basta la comunicazione verbale

Se l'assistito non é in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell'assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale).

(Ministero della Salute, circolare 15/1/2008, protocollo Prot. DGPROG/280/P21)

7) Trattamento tributario delle certificazioni ipotecarie: Individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria per il mancato ritiro da parte del richiedente

Dal 1 febbraio 2005 il Legislatore ha espressamente stabilito che l'obbligo di pagamento delle tasse ipotecarie si perfeziona indipendentemente dal ritiro della certificazione ipotecaria richiesta.

In tale prospettiva, dunque, per quanto riguarda specificatamente le tasse ipotecarie, il complessivo rapporto tributario originato da una richiesta di certificazione, genera per il contribuente due distinte ed autonome, ancorché connesse, obbligazioni:

- il pagamento dell'importo dovuto per ogni stato o certificato, in relazione al quale l'obbligazione tributaria sorge con la richiesta e va assolta contestualmente alla richiesta medesima, configurandosi in tal modo un'ipotesi di fiscalità "concomitante";

- il pagamento degli importi dovuti per ogni nota visionata dall'ufficio, il cui ammontare viene determinato solo a seguito del completamento della certificazione sotto il profilo documentale - amministrativo, momento in cui il tributo diventa certo e liquido (ancorché l'obbligo di pagamento sussista, come chiarito, indipendentemente dal ritiro del certificato).

(Agenzia del Territorio, circolare 18/1/2008, n. 1)

8) Somministrazione all'interno di navi militari: Si applica l'IVA per le forniture rese direttamente al personale dipendente della base navale ed ai loro familiari, la non imponibilità riguarda solo la fatturazione all'ente militare

Si applica l'IVA per le forniture rese direttamente al personale dipendente della base navale ed ai loro familiari dietro pagamento di un corrispettivo (peraltro ridotto rispetto ai prezzi di mercato, in base alle disposizioni contrattuali) **imputato agli stessi clienti fruitori del servizio e non all'Ente militare**, anche se le somme incassate giornalmente vengono temporaneamente depositate presso il Nex com prima del definitivo ristorno all'impresa che gestisce la somministrazione al netto della provvigione pattuita.

In pratica, mentre talune prestazioni oggetto del contratto, come quelle connesse alla realizzazione, modifica o gestione delle strutture ricettive necessarie all'espletamento del servizio di ristorazione, rientrano, in linea di principio, nel regime di non imponibilità ex art. 72, in quanto rese direttamente nei confronti del Comando militare e sostenute dall'Ente medesimo, le suddette somministrazioni di alimenti e bevande sono, invece, da assoggettare ad IVA nella misura del 10% (Tabella A, parte III, n. 121, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

Si tratta del chiarimento che ha rilasciato l'Agenzia delle Entrate ad una società che riproposto la questione della applicabilità del trattamento tributario agevolativo ai fini dell'IVA, di cui all'art. 72, terzo comma, numero 2), del D.P.R. n. 633/1972, relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande resa dalla medesima all'interno della base US Navy e rivolta esclusivamente ai militari e loro familiari.

Tale attività viene svolta sulla base di un contratto di licenza stipulato con il Navy Exchange Service Command (Nex Com), organo del Comando della Marina militare statunitense preposto alla gestione dei servizi necessari a soddisfare i fabbisogni dei militari e dei loro familiari all'interno delle basi US Navy dislocate su tutto il territorio italiano.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione 18/1/2008, n. 12)

9) Società di comodo: Adempimenti dichiarativi

Una società viene considerata non operativa quando non supera il test di operatività, e cioè quando l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e proventi ordinari imputati a conto economico sia inferiore a quello dei ricavi figurativi, determinati mediante l'applicazione di alcuni coefficienti agli asset patrimoniali individuati dalla norma.

Nel calcolo dei "ricavi presunti" si tiene conto dei valori medi dell'ultimo triennio dei titoli e assimilati, dei beni immobili, e di altre immobilizzazioni; a tali valori vengono poi applicati determinati coefficienti.

Nel calcolo dei "ricavi effettivi" occorre considerare, invece, i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi (esclusi quelli straordinari) come risultanti dal conto economico ed assunti sulla base delle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti (nella fattispecie 2004, 2005, 2006).

In particolare, la circolare n. 25/2007, ha chiarito che gli importi da prendere in considerazione nella determinazione dei ricavi effettivi sono dati:

- per i ricavi, dalla somma degli importi risultanti dalle voci A1 e A5 del conto economico ("ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "altri ricavi e proventi");

- per gli incrementi di rimanenze, dalla somma delle variazioni positive delle voci A2, A3 e B11 del conto economico ("variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti", "variazione dei lavori in corso su ordinazione", "variazioni delle materie

prime, sussidiarie, di consumo e merci”).

- per gli altri proventi, dalla somma degli importi indicati alle voci C15 e C16 del conto economico (“proventi da partecipazioni”, “altri proventi finanziari”).

Nel richiamare le predette voci del conto economico per l’individuazione dei componenti rilevanti per la determinazione dei “ricavi effettivi”, la circolare ha voluto riferirsi alla composizione del bilancio di esercizio redatto in ossequio alle disposizioni civilistiche nonché ai principi contabili; qualora la redazione del bilancio non sia improntata a tali regole, per la verifica del test di operatività, **il contribuente deve comunque tenere conto di quei ricavi e proventi che avrebbero dovuto essere indicati nelle predette voci del conto economico**, a prescindere dalle classificazioni contabili adottate.

Nel caso di specie, il contribuente ha contabilizzato, negli esercizi 2004 e 2005, le compravendite di titoli in due conti distinti del conto economico; il conto “acquisto titoli”, classificato in bilancio nella voce B6 del conto economico, ed il conto “vendita titoli”, classificato in bilancio nella voce A5 del conto economico.

Tale contabilizzazione non è confacente con i principi di redazione dei bilanci e pertanto per la verifica del test di operatività non assumeranno alcuna rilevanza gli importi indicati nel conto “acquisto titoli” ne’ eventuali importi riferibili ad un incremento delle rimanenze titoli.

Infatti, tra le voci del conto economico classificate in A5) non rientrano le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).

Per tale motivo, nel bilancio 2006, la società ha riclassificato le voci esposte in bilancio, eliminando i due conti nei quali erano stati indicati l’acquisto e la vendita dei titoli e contabilizzando i proventi finanziari derivanti dai titoli (tra i quali vi sono delle plusvalenze derivanti dalla negoziazione degli stessi) in un conto ricompreso nella voce C16 del conto economico (dell’aggregato C-“Proventi e oneri finanziari”, destinato ad accogliere i proventi derivanti dalla gestione degli investimenti finanziari).

Sulla base di tale classificazione di bilancio appare corretto procedere alla verifica del test di

operatività indicando, per quanto concerne i proventi derivanti dalla negoziazione dei titoli, solo l'importo riferibile al provento finanziario piuttosto che l'intero corrispettivo di vendita. Tale criterio deve essere seguito oltre che per i proventi da negoziazione dei titoli riferibili al periodo d'imposta 2006 anche con riferimento al 2004 e 2005 per la determinazione delle risultanze medie, a prescindere dalle classificazioni contabili adottate nei predetti periodi

d'imposta.

Peraltro, anche in sede di compilazione dei prospetti di "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi" delle dichiarazioni dei redditi 2004 e 2005 occorre fare concorrere i proventi da partecipazione alla formazione

dei "ricavi effettivi" secondo le modalità sopraindicate e pertanto sulla base dei nuovi valori riferibili ai proventi da partecipazioni occorre valutare se i test che davano negli anni precedenti la società come operativa, portino eventualmente a diversi risultati.

Al riguardo, le irregolarità commesse con riferimento alle due dichiarazioni precedenti (nelle quali il test era stato compilato in base a dati non coerenti con i corretti principi contabili), possono essere sanate tramite la presentazione di dichiarazioni integrative da presentare ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del DPR n. 322/1998.

Tale disposizione stabilisce, infatti, che, salva l'applicazione delle sanzioni, **le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate** per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare entro i termini per l'accertamento, e cioè **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo** a quello cui si riferisce la dichiarazione.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione 18/1/2008, n. 13)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l